

Contratto di Appalto

**** * **** * **** *

Oggetto: Contratto di Appalto per la progettazione esecutiva e costruttiva e l'esecuzione dei lavori di recupero del fabbricato "Ex Centrale Termica FIAT", in Firenze, Novoli

[Codice CUP: **C14I14000020004**]. [Codice CIG: **793044061D**].

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ del mese di ____ (___/___/2019) alle ore 9.30, presso la Sede Operativa della Soc. IMMOBILIARE NOVOLI SpA. Piazza G.Spadolini n° 11 Firenze, sono presenti i signori:

- **Dott. Giovanni Remigio Lazzari** (codice fiscale: LZZGNN59S18D284O) in qualità di Direttore Generale della Soc. Immobiliare Novoli S.p.A. , Piazza Giovanni Spadolini n° 11. (codice fiscale . **03690040013** e partita IVA: **04855860484**), di seguito denominata "Committente".
- _____ nato a _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Procuratore dell' Impresa _____ con sede in _____ (___) Via _____ (Cod. Fiscale e Partita IVA _____), di seguito denominato "Appaltatore";

Insieme, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- la Soc. Immobiliare Novoli S.p.A. è proprietaria dell'immobile sito in Firenze e denominato "ex Centrale Termica FIAT";

Il Committente è un soggetto privato titolare di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assume in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo parziale del contributo previsto da legge;

- Il Comune di Firenze ha rilasciato al Committente il Permesso di Costruire relativo alle opere in oggetto, identificato con n° 558/19 del 4 marzo 2019 (pratica 7531/2018);

- L'individuazione dell'Appaltatore è avvenuta mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dal previgente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ciò in base alla “Convenzione per il completamento del Piano di Recupero del complesso immobiliare ex stabilimento FIAT di Novoli”, stipulata tra Immobiliare Novoli S.p.a. ed il Comune di Firenze in data 19.12.2014, nonché ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 1, comma 1, n. 5) del Comunicato del Presidente ANAC dell’11.5.2016 (“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.Lgs. n. 50 del 18.4.2016);

- Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma 1 lett. g) e 32, comma 2, del D.lgs. 163/2006 al presente contratto non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, salvo quelle che disciplinano il collaudo e quelle espressamente richiamate nel testo dell'accordo ovvero nella documentazione posta a base di gara, che dell'accordo forma parte integrante”;

All’esito della selezione l’appalto in oggetto è stato aggiudicato all’Appaltatore _____, con sede in ____ (____) (P.IVA _____), al prezzo complessivo di Euro _____ (_____/____), comprensivo degli oneri relativi alla manodopera non soggetti a ribasso, pari a Euro _____ e degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro _____ come più avanti specificati, ed oltre ad I.V.A. di Legge;

- Il committente ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dall'Appaltatore ed alla verifica del possesso della capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

- Nei confronti del rappresentante dell'impresa, _____, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di

prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. di Pistoia, Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato in data 11/03/2014 prot. T 152300286;

- Risultano trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 11, comma 10, del D.lgs. 163/2016 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati dinanzi al T.A.R. avverso la procedura in oggetto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premessa.

Le Parti approvano e ratificano la suesposta premessa narrativa che precede la quale, pertanto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto del contratto.

La Committente affida all'Appaltatore sopra identificato, che a mezzo del legale rappresentante accetta, senza nessuna riserva, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, la progettazione esecutiva e costruttiva e l'esecuzione dei lavori di recupero del fabbricato "Ex Centrale Termica FIAT", in Firenze, Novoli.

3. Importo del contratto.

3.1. L'importo complessivo dell'appalto è di Euro _____ (_____/___), compresi gli oneri per la sicurezza e della manodopera, oltre ad I.V.A. di Legge, secondo il seguente riepilogo :

- a) Euro _____ (_____/___) per l'esecuzione del progetto esecutivo:
- b) Euro _____ (_____/___) per l'esecuzione dei lavori:

c)Euro _____ (_____/____) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

3.2. Il corrispettivo è stabilito a corpo ed è pertanto fisso ed immutabile, comprensivo e remunerativo anche in relazione a tutti gli obblighi ed oneri diretti ed indiretti a carico dell'Appaltatore ed a tutte le prestazioni accessorie, certificazioni ed attività cui questo è tenuto per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto (ivi inclusa, in via non limitativa, l'assunzione del rischio connesso all'impegno assunto dall'Appaltatore di consegnare e garantire l'immunità da vizi della totalità delle Opere) e ciò, quindi, in espressa deroga all'art. 1467 del Codice civile. L'appaltatore medesimo dichiara pertanto di accettare i corrispettivi sopra indicati come aleatori ai sensi dell'art. 1469 del Codice civile e di rinunciare a qualunque azione o diritto derivante dalle suddette norme.

3.3. Ogni quantità, prezzo o tariffa di pagamento riferita a quantità unitarie riportate nell'Elenco Prezzi Unitari è determinato al solo fine di valutare l'importo di eventuali Varianti, e non potrà esser preso in considerazione per nessun altro scopo di qualsivoglia natura.

3.4. I valori indicati nell'Allegato "Scomposizione del Prezzo Contrattuale" sono stabiliti al solo fine di valutare l'effettivo avanzamento conseguito mensilmente nell'esecuzione delle Opere, e non potranno essere presi in considerazione per nessun altro scopo di qualsivoglia natura.

Art. 4. Documenti Contrattuali

4.1. Si allega al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto

4.2. Formano parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, ancorché non materialmente allegati, i documenti elencati nell'Allegato 1.

4.3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: il computo metrico e il computo metrico estimativo, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale, i quali hanno efficacia limitatamente ai fini

dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

4.4. I documenti allegati o che comunque formano parte integrante del presente Contratto sono esplicativi l'uno dell'altro. In caso di ambiguità, incongruenza, difformità o contrasto tra il Contratto ed uno dei documenti che costituiscono il Contratto, le disposizioni di quest'ultimo si intenderanno prevalere sugli altri documenti. Nel caso di discordanze tra documenti contrattuali si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale.

Art. 5. Comunicazioni al Committente, Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

5.1. Tutti i verbali, notifiche, decisioni, istruzioni od ordini che debbano essere dati al Committente, all'Appaltatore o al Direttore dei Lavori ai sensi del Contratto dovranno essere notificati mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati ovvero ai diversi indirizzi che saranno rispettivamente comunicati da ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo :

Per il Committente (alla c.a. dell'Ing. Luigi Stefano Carosella)
IN@pec.novoli.com

Per l'Appaltatore : _____

Per il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza:_____

5.2. Copia di tutti i certificati, notifiche, decisioni, istruzioni od ordini emessi o effettuati dal Direttore dei Lavori o dall'Appaltatore dovrà essere simultaneamente inviata o consegnata dall'emittente al Committente all'indirizzo PEC sopra indicato ovvero al diverso indirizzo che il Committente abbia previamente comunicato per iscritto al Direttore dei Lavori ed all'Appaltatore.

5.3. Analoga procedura dovrà essere eseguita dal Direttore dei Lavori relativamente a tutti i certificati che debbano essere sottoscritti da entrambe le Parti ai sensi del Contratto

5.4. In caso di malfunzionamento delle caselle PEC le comunicazioni di cui sopra potranno essere effettuate via telefax.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI.

Art. 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione della progettazione esecutiva e dei lavori.

L'Appaltatore inizierà ed ultimerà la realizzazione della progettazione esecutiva e delle Opere alle seguenti Date:

6.1. Data di inizio del progetto esecutivo: dalla data di emissione dell'ordine di avvio da parte della committente con le modalità di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale ovvero decorsi 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Ultimazione del progetto esecutivo, comprensivo di verifica eseguita in conformità all'art. 15 del Capitolato Speciale: entro 90 giorni dalla data di inizio del progetto esecutivo di cui al comma precedente.

6.2. Data di inizio delle Opere: entro 15 giorni dalla trasmissione a cura del R.U.P. Del provvedimento di avvenuta verifica positiva ed approvazione del Committente del progetto Esecutivo, come previsto dall'art. 31 del Capitolato Speciale.

L'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare le Opere a partire da tale data in accordo con il Programma Lavori e terminare la realizzazione entro _____ giorni dalla data di inizio delle Opere, come previsto dall'art. 33 del Capitolato Speciale.

Art. 7. Penale per i ritardi.

7.1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel Programma Lavori, è applicata una penale pari allo 0,03 per mille (euro trenta centesimi ogni mille) dell'importo netto contrattuale; in caso di ritardo nella consegna e/o verifica del progetto esecutivo la penale allo 0,01 per mille (euro dieci centesimi ogni mille) dell'importo netto

contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

7.2. In entrambe le ipotesi di cui sopra è sempre fatta salva la prova del maggior danno subito dal Committente.

7.3. È espressamente riconosciuta la facoltà del Committente di richiedere il pagamento della penale all'Appaltatore ovvero di detrarre l'importo della stessa dal prezzo contrattuale.

Art. 8. Progettazione.

L'Appaltatore dichiara di aver accuratamente esaminato ed accettato i documenti progettuali formanti parte del Progetto e di assumere piena ed esclusiva responsabilità per l'intera progettazione delle Opere.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che la progettazione e l'esecuzione delle Opere saranno tali da risultare pienamente conformi ai requisiti minimi inderogabili stabiliti dal Progetto Definitivo e dalle Prescrizioni di Legge e che saranno ottenute (o ottenibili) le Autorizzazioni Necessarie. Per quanto occorre possa, è esclusa l'applicazione della limitazione di responsabilità per mera colpa prevista dall'articolo 2236 del Codice Civile, relativamente alla responsabilità dell'Appaltatore per la progettazione delle Opere.

Art. 9. Attività preparatorie del cantiere.

L'Appaltatore dichiara di aver preso atto e di aver accettato le condizioni dei Siti e si obbliga a eseguire, a propri costi e spese, tutte le attività preparatorie all'esecuzione delle Opere, ivi incluse, a titolo non esaustivo, le attività connesse con la formazione, la gestione e la rimozione del cantiere e delle opere provvisionali, nei limiti riportati in Capitolato Speciale art. 65. L'Appaltatore sarà responsabile della verifica dell'esatta ubicazione sia in superficie, sia sottoterra, sia all'interno di murature, massetti e cavedi dell'edificio, delle condutture o cavi privati e/o pubblici che si trovano nelle aree interessate dall'esecuzione delle Opere. L'Appaltatore sarà pertanto il solo responsabile dei danni arrecati a causa dell'esecuzione di tali lavori provvisionali sul Sito, ivi incluso, a titolo non tassativo, qualsiasi

danneggiamento arrecato alle condutture di gas e acqua, cavi telefonici ed elettrici, ovunque essi siano ubicati. In tal caso, l'Appaltatore dovrà immediatamente avvisare il Direttore dei Lavori e gli Enti eroganti i servizi pubblici in questione del verificarsi dei suddetti danni, sopportando tutti i costi e le spese necessarie per l'esecuzione da parte di tali Enti delle riparazioni o sostituzioni necessarie.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a provvedere alle eventuali occupazioni temporanee necessarie per la erezione di cantieri, baracche ed, in generale, per tutte le necessità che dovessero presentarsi all'Appaltatore nella prestazione del proprio lavoro; si obbliga inoltre a provvedere alla presentazione di tutte le domande necessarie, sostenendo il costo di tutte le tasse ed oneri che dovessero essere corrisposti per la temporanea interruzione di servizi (pubblici e/o privati), per la temporanea occupazione di aree pubbliche che si rendessero necessarie per l'accesso alle strade di servizio di ingresso ai cantieri, per l'erezione dei detti cantieri, per le cave di prestito, per le discariche di materiali e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori. In difetto di quanto sopra, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva e saranno a proprio carico tutte le multe e contravvenzioni eventualmente comminate, oltre al risarcimento dei danni causati.

Art. 10. Direttore di Cantiere dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha nominato il suo rappresentante nella persona del Sig. (di seguito il "Direttore di Cantiere"). L'Appaltatore garantisce che il Direttore di Cantiere è un professionista qualificato e sarà costantemente assistito da uno o più condirettori di Cantiere (di seguito il "Condirettore di Cantiere") con una comprovata esperienza pluriennale e competenza, i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Committente.

Il Direttore di Cantiere e i Condirettori di Cantiere saranno presenti sui Siti durante le ore di lavoro ed ogni ordine o istruzione ad uno degli stessi impartito dal Direttore dei Lavori sarà considerato come se fosse stato impartito direttamente all'Appaltatore. Il Direttore di Cantiere sarà

responsabile dell'osservanza degli Standard di Sicurezza e di tutte le altre norme applicabili sui Siti, nonché dell'esecuzione di ogni ordine impartito dal Direttore dei Lavori durante l'esecuzione delle Opere.

Art. 11. Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore accetta in ogni caso, espressamente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni di appalto e le prescrizioni, gli obblighi di fare e non fare, e quanto altro contenuto, richiamato, convenuto e sottinteso nei documenti allegati al contratto nonché in quelli facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

Art. 12. Invariabilità del corrispettivo.

Non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile

Art. 13. Anticipazione.

Non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.

Art. 14. Pagamenti in acconto.

Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili; ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 100.000,00 (Euro centomila/00) computati in conformità all'art. 42 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore sottoporrà al Direttore dei Lavori un rendiconto indicante l'ammontare, corrispondente ai lavori completati, cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto unitamente a tutta la documentazione necessaria a dimostrare nel dettaglio l'effettivo avanzamento dei lavori conseguito dall'Appaltatore relativamente a ciascuna categoria di lavoro nel mese di riferimento. Il rendiconto dovrà altresì includere una stima del Valore del Contratto e delle Opere eseguite sino al termine del periodo in questione con tutta la relativa documentazione e le deduzioni di ogni ammontare già riconosciuto in base ai precedenti Certificati di Pagamento Interinali. Su ogni pagamento il Committente effettuerà una ritenuta del 5% a garanzia

dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 15. Pagamenti in acconto – progettazione esecutiva.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva avviene in conformità alle procedure di cui all'art. 41 del Capitolato Speciale, e cioè:

- a) un primo acconto, del 40 % a completamento della progettazione esecutiva;
- b) un secondo acconto, pari del 40%, al termine della verifica con esito positivo ed all'approvazione del progetto esecutivo;
- c) il saldo, ad avvenuto inizio dei lavori certificato dal R.U.P.

Art. 16. Sospensione lavori.

Nell'ipotesi di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, la Committente provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 17. Modalità di pagamento.

I pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo avverranno tramite bonifico bancario presso il conto corrente intestato a _____ avente IBAN _____ con scadenza 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

- Il pagamento della rata di saldo, subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fidejussoria di cui all'art. 27 C del Capitolato Speciale, avverrà entro 60 (sessanta) giorni, data fattura fine mese, dall'emissione del certificato di collaudo, tramite bonifico bancario presso il conto corrente sopra indicato.

- I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

Art. 18. Controlli.

L'Appaltatore riconosce espressamente il diritto del Comune di Firenze di effettuare controlli sul cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche senza preavviso, e si obbliga a non ostacolarne il concreto esercizio.

Art. 19 - Vizi presenti prima della fine lavori.

19.1. Ferma ed impregiudicata ogni altra obbligazione dell'Appaltatore ai sensi del Contratto ed ogni altro diritto e rimedio del Committente, il Direttore dei Lavori potrà notificare all'Appaltatore, con riferimento a qualsiasi parte delle Opere non ancora consegnate, che un qualsiasi lavoro eseguito o fornito o qualsiasi materiale fornito utilizzato dall'Appaltatore o da un Subappaltatore presenta vizi o difformità rispetto a quanto previsto dal Contratto, o che tale parte presenta dei vizi o non è conforme alle prescrizioni del Contratto (ognuna di tali circostanze di seguito definita i "Vizi"), specificando i dettagli dei presunti Vizi e la parte ove si sostiene che tali Vizi siano presenti o si siano verificati. L'Appaltatore dovrà, entro il termine che gli verrà assegnato dal Direttore dei Lavori ed e a proprie spese, eliminare i Vizi così specificati.

19.2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente Articolo, qualora sia scoperto un Vizio, il Committente avrà facoltà di accettarlo ovvero di accettare che tale Vizio sia eliminato solo parzialmente a fronte di una riduzione del prezzo contrattuale la cui misura sarà determinata dal Direttore dei Lavori.

19.3. In ogni caso, tanto nell'ipotesi di richiesta di eliminazione dei vizi quanto in quella di accettazione integrale ovvero di accettazione parziale degli stessi con conseguente riduzione del prezzo contrattuale, l'Appaltatore rinuncia espressamente a proporre azioni ed a sollevare eccezioni in merito a quanto prescritto dal Direttore dei Lavori fino all'ultimazione delle Opere.

Art. 20. Manleva.

L'Appaltatore dichiara espressamente di sollevare e tenere indenne la Committente:

a) Da tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati;

- b) Da ogni responsabilità civile per i danni causati a terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- c) Da ogni responsabilità per danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
- d) da ogni pretesa o azione avente ad oggetto la violazione di diritti di brevetto, di disegno registrato, di diritti d'autore, marchi o nomi registrati, o altri diritti di proprietà intellettuale laddove la pretesa o l'azione derivino dalla progettazione, costruzione, fabbricazione o utilizzo delle Opere e la violazione (o la presunta violazione) costituisca il risultato dell'utilizzo di parte o della totalità delle Opere con modalità difformi rispetto ai fini indicati o ragionevolmente desumibili dal Contratto.

Art. 21. Cessione del contratto.

21.1. È vietata all'Appaltatore la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

21.2. È invece espressamente riconosciuto il diritto del Committente di cedere, in tutto o in parte, il Contratto (o qualsiasi suo diritto od obbligo derivante dal Contratto), senza necessità di alcun consenso da parte dell'Appaltatore. In caso di cessione del Contratto da parte del Committente l'Appaltatore si obbliga fin d'ora a sottoscrivere un atto di riconoscimento della cessione a semplice richiesta del Committente.

Art. 22 Controversie – Foro esclusivo competente.

Ogni e qualunque controversia comunque derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà demandata alla esclusiva cognizione del Foro di Firenze, da intendersi come Foro esclusivo eletto.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIFICI

Art. 23 Garanzie.

La Committente prende atto che l'Appaltatore ha provveduto a costituire la seguente Garanzia di Buona Esecuzione: polizza fidejussoria bancaria n.[_____] della [_____] – Agenzia di

[_____], emessa in data [_____], per la somma complessiva garantita di Euro _____ (_____/____).

Art. 24 Polizze assicurative.

La Committente prende atto che l'Appaltatore ha provveduto a costituire le seguenti polizze:

(i) polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione della [_____] – Agenzia di [_____], polizza n.[_____] emessa in data _____, in corso di validità, il cui premio fino a [_____] è stato pagato come da copia di quietanza in atti;

(ii) assicurazione per la copertura degli infortuni dei propri dipendenti e/o di eventuali collaboratori non dipendenti (RCO), della [_____] – Agenzia di [_____], polizza n.[_____] emessa in data _____, in corso di validità, il cui premio fino a [_____] è stato pagato come da copia di quietanza in atti;

iii) Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi costituita ai sensi, per gli scopi e nei modi prescritti dall'articolo 129 del D.Lgs 12.04.06 n.163 e s.m., della [_____] – Agenzia di [_____], polizza n.[_____] emessa in data _____, in corso di validità, il cui premio fino a [_____] è stato pagato come da copia di quietanza in atti.

Art. 25. Dichiarazioni.

La Committente dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'Appaltatore la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 11.05.1991 n.187 e ss.mm.ii..

Art. 26 Sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga fin d'ora, per l'ipotesi di contrasto tra documenti attinenti la sicurezza, ad adeguare immediatamente le metodiche di lavoro e ad aggiornare i propri piani di sicurezza, dandone immediata comunicazione

alla fornendo alla Committente e trasmettendo alla stessa la documentazione aggiornata.

Art. 27 Tracciabilità flussi finanziari.

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto oggetto del presente contratto (codice CUP _____; codice CIG _____), fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, l'Appaltatrice assume per tutte le operazioni relative alle prestazioni, lavori e fornitura di cui trattasi l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la rintracciabilità delle operazioni. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art.3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Committente di esigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 28 Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le normative ed i regolamenti sulla protezione e il trattamento dei dati che risultino applicabili ai rapporti tra le stesse intercorrenti in base al presente Contratto ed assumono ciascuna la qualifica di autonomo "titolare" del trattamento dei dati personali acquisiti a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del presente Contratto. A tal riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto di essere dotate, *inter alia*, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in

proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 29. Modello 231, Codice Etico e Antiriciclaggio.

29.1. L'Appaltatore prende atto che il Committente ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice Etico, che dichiara espressamente di aver esaminato e di accettarne integralmente i contenuti (il "Modello").

In caso di violazione dei principi e delle norme previste dal Modello, la Committente potrà espressamente risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, senza penalità di sorta.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare all'Organismo di Vigilanza della Committente:

- i) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano l'Appaltatore, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- ii) gli infortuni occorsi in violazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché, con cadenza almeno annuale, l'attività di controllo e i presidi posti in essere dall'Appaltatore in adempimento alla citata normativa.

29.2. L'Appaltatore prende atto, inoltre, che è interesse essenziale del Committente prevenire che l'appalto e/o la porzione di appalto affidata e/o il presente Contratto e/o il rapporto negoziale dallo stesso derivante possa essere utilizzato a scopo di riciclaggio e, pertanto, fatti salvi i necessari adeguamenti in considerazione della natura delle Opere, si applicano al presente contratto gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di anti-riciclaggio. In particolare, in via non esaustiva:

L'Appaltatore dovrà fornire al Committente, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a quest'ultimo di:

- identificare e verificare l'identità dell'Appaltatore, mediante un valido documento d'identità della persona fisica che lo rappresenta e/o del suo legale rappresentante;
- verificare, in capo alla persona fisica che viene identificata, l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dall'Appaltatore Cliente, dai quali risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico o la legale rappresentanza;
- identificare e verificare l'identità dell'eventuale "titolare effettivo" del rapporto contrattuale e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi del documento di identificazione;
- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale nei confronti dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori;

L'Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare qualsiasi modifica o mutamento relativo o, comunque, connesso alle sopra dette informazioni e a fornire, inoltre, le informazioni di volta in volta richieste dal Committente per l'adempimento dei suddetti obblighi.

30. Spese.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

Immobiliare Novoli

L'Appaltatore

Ancorché il presente contratto non sia stato sottoscritto mediante moduli o formulari e ciascuna previsione sia stata, prima della sottoscrizione,

specificamente conosciuta ed accettata dall'Appaltatore mediante la presentazione dell'offerta, quest'ultimo dichiara, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di specificatamente approvare le pattuizioni di cui ai seguenti articoli contrattuali:

Art. 3 Importo del contratto - corrispettivo a corpo; deroga ad art. 1467 c.c.; qualifica dei corrispettivi come aleatori; Art. 7 Penali per i ritardi – imputabilità delle penali al prezzo contrattuale; Art. 8 Progettazione – deroga ad art. 2236 c.c.; Art. 9 Attività preparatorie del cantiere – esonero di responsabilità della Committente; Art. 10 Direttore di cantiere - esonero di responsabilità della Committente; Art. 12 Invariabilità del corrispettivo – deroga ad art. 1664 c.1 c.c.; Art. 14 Pagamenti in acconto – ritenuta a garanzia; Art. 17 Modalità di pagamento – a 60 giorni data fattura; fidejussione; Art. 18 Controlli – diritto di controllo Comune di Firenze; Art.19 Vizi presenti prima della fine dei lavori – rinuncia all'azione ed a proporre eccezioni; Art. 19 Manleva – manleva della Committente; Art. 21 Cessione del contratto – divieto di cessione per l'Appaltatore; Art. 22 Controversie – Foro esclusivo Tribunale di Firenze; Art. 27 Tracciabilità flussi finanziari – clausola risolutiva espressa.

L'Appaltatore
